FACCIAMO LUCE

Foto Team Six, Genova

di Ermanno Coticoni

Limiti di potenza, certificazione, divieto di utilizzo in pubblico, uso dei coltelli in campo, obbligo del "tappo" rosso, reato di procurato allarme: chiariamo una volta per tutte gli aspetti normativi più dibattuti (e talvolta controversi) del soft air con la supervisione del giudice Edoardo Mori

Lo scopo di questo articolo è di sfatare alcune "leggende metropolitane" diffuse tra i softgunner, oltreché fare un po' di chiarezza. Premetto che questo breve tutorial è stato da me scritto e benevolmente supervisionato dal giudice Edoardo Mori, magistrato di Cassazione: colui che ha redatto il *Codice delle Armi e degli esplosivi*. Dal suo sito web (www.earmi.it), è possibile scaricare una utilissima guida: *Sintesi del diritto delle armi*. Consiglio a tutti di farlo e di leggerla, poiché non saranno assolutamente esaustive queste mie poche righe.

IL LIMITE DEL JOULE

Quello del famoso joule di potenza delle repliche soft air è forse l'argomento peggio recepito dagli operatori delle forze dell'ordine e dagli stessi softgunner. Innanzitutto una precisazione: quelle che chiamiamo (e che di seguito chiamerò) "repliche" sono state definite dal legislatore come "giocattoli con l'aspetto di arma". Giuridicamente, la denominazione "replica" non esiste.
L'energia di 1 joule non dev'essere superata qualunque sia il peso del proiettile: va da sé che, se quest'ultimo aumenta, diminuisce la velocità. La normativa, inoltre, stabilisce la misurazione della velocità ad un metro dalla volata, ciò per evitare di misurare anche la potenza del soffio, considerato che la perdita di velocità ad un metro dalla bocca è trascurabile.
Non vi è una specifica sulla temperatura ambientale alla quale vada effettuata la prova e, anche se nei mesi estivi la temperatura è più elevata, la variazione di velocità di un lancio con una replica a gas o a CO_2, pur verificandosi, è poco rilevante, quindi il controllo andrebbe fatto più che altro a fini sportivi affinché qualcuno non bari volutamente.
Personalmente, ho sentito le giustificazioni più assurde in merito ai controlli effettuati prima dei game, tipo «non vogliamo grane in caso di controlli delle forze dell'ordine sulle volate dipinte di rosso», o addirittura «se supera il joule, la replica diventa arma e, se spara a raffica, viene considerata arma da guerra».
Ora, per quanto concerne le grane, sarebbe opportuno non dimenticare che la legge non ammette ignoranza, e questo concetto non vale solo per il privato cittadino, ma anche e soprattutto per le forze dell'ordine.
Comprendo che il sequestro di una replica sia fastidioso, specialmente se consideriamo che spesso il valore dell'Asg non giustifica la spesa per il pagamento della parcella di un legale al fine di dimostrare di avere ragione e farsi restituire il bene (magari dopo anni), ma a mio avviso il servilismo e l'acquiescenza nei confronti dell'ignoranza o dei capricci emotivi di certi operatori delle forze dell'ordine possono creare precedenti e rendere usuali atteggiamenti fastidiosi, per non dire pericolosi. Ovviamente, i concetti che sto esprimendo non vogliono essere un invito e tanto meno un'istigazione a "dar battaglia", ma dovrebbero favorire l'instaurarsi di un dialogo costruttivo con gli stessi tutori della legge.
Tornando al merito della questione, la replica soft air che superi 1 joule di potenza, ma non il limite di 7,5 joule, non può essere considerata *arma comune da sparo*, né *arma da guerra* qualora spari anche a raffica, ma rientrerà nella categoria delle *armi di modesta capacità offensiva*, anch'esse di libera vendita, quindi non potrà mai esservi un reato per l'eccesso di potenza, ma solo sanzioni amministrative.

CERTIFICAZIONE

La normativa prevede che ogni modello di Asg importato in Italia ottenga un certificato in base ad un prototipo presentato a cura e onere dell'importatore al Banco Nazionale di Prova (Bnp) di Gardone Valtrompia. Se tale certificato non viene fornito alla dogana preventivamente all'importazione del modello, la dogana stessa provvederà a spedire un esemplare di quest'ultimo al Bnp.
Il certificato delle repliche soft air vale per tutti gli esemplari del modello testato e sue varianti (lunghezza canna, calcio eccetera). Non è richiesto un numero di matricola e neppure un punzone.
Il certificato delle repliche soft air viene trattenuto dall'importatore e il Bnp non lo rilascia a terzi. Pertanto, se qualcuno volesse importare e commercializzare un modello di Asg già certificato da altri, dovrebbe ottenere anch'egli la certificazione *ex novo*, a differenza di

quanto avviene per le armi comuni da sparo e quelle a modesta capacità offensiva (con potenza inferiore o pari a 7,5 joule): alle prime, infatti, una volta ottenuta la prima certificazione del BNP, non ne servono di ulteriori – anche se cambia l'importatore – e mantengono la stessa classificazione (o lo stesso numero di catalogo, quando quest'ultimo era in vigore), mentre le armi a modesta capacità offensiva conservano sempre lo stesso numero di conformità (CN) assegnato dal ministero degli Interni.
Generalmente, il certificato viene esibito dall'importatore solo dietro richiesta di un legale o delle forze dell'ordine (in caso di controlli) e in pochissimi casi (all'incirca il venti per cento) ne viene allegata copia alle repliche in vendita.

USO DELLE REPLICHE

L'*uso* delle repliche – per la legge *porto*, ben differente dal mero *trasporto*, il quale è libero – può essere effettuato solo in ambienti privati, oppure pubblici ma dedicati a un evento, in ogni caso ben distanti dal pubblico transito e lanciando i proiettili in zone sicure.
Sottolineo *lanciando* in quanto, nel caso di aria compressa o di aria o gas precompressi, non si tratta assolutamente di sparo.
Può capitare che venga contestato all'utilizzatore di repliche soft air o di armi a modesta capacità offensiva il reato di *spari pericolosi*, ma in realtà si tratterebbe eventualmente di *lancio pericoloso* (se effettuato in luogo pubblico), pertanto la denuncia sarebbe da ritenersi priva di senso.
Non c'entra il nome, ma la sostanza: il lancio del pallino con un'*Asg* non può essere pericoloso in quanto è stato il legislatore a considerare le repliche da soft air "armi giocattolo" e quindi non pericolose in assoluto. Ciò vale anche per le armi fino a 7,5 joule, dal momento che lo "sparo pericoloso" può essere effettuato solo con armi da fuoco, quindi si può incorrere in una contravvenzione per *getto pericoloso di cose atte a molestare*, e solo in luogo di pubblico transito.
Quindi, colui che utilizza in campo aperto una replica da soft air che superi il joule incorre nel reato di *porto* (inteso come *utilizzo*) *abusivo di oggetto atto ad offendere*, alla stregua di un coltello, proprio come accadrebbe se utilizzasse in pubblico un'arma a modesta capacità offensiva (la replica che superi il joule di fatto la diventa), ma assolutamente non di *porto abusivo di arma comune da sparo* o *da guerra clandestina*!
Ricordiamoci sempre che il legislatore, nel 2010, ha vietato il porto senza giustificato motivo di tutti gli oggetti a forma d'arma, quindi è proibito portare in luogo pubblico o aperto al pubblico anche uno strumento soft air, pur di potenza inferiore a 1 joule, essendo in questo caso assimilato a uno *strumento atto a offendere*. In sostanza, non passeggiate in centro città con un M4 da soft air a spalla!
Come accennato, la replica può essere usata solo in luoghi privati, in campi di gara attrezzati, scenari di rievocazioni storiche ed eventi simili: da casa fin lì, può essere solo *trasportata*. In caso di trasgressione, la sanzione è pesantissima.
Chiariamo meglio questi importanti concetti per punti essenziali:

1) con potenza da 1 a 7,5 joule, si spara (ciò viene considerato porto) solo in ambiti sicuri, recintati e non aperti al pubblico;

2) con potenza fino ad 1joule, si spara (o si porta) anche in luoghi non recintati, ma mai in pubblico, né si trasporta in pubblico la replica tenendola in bella mostra.

COLTELLI E SOFT AIR

A proposito di coltelli, molti si chiedono se sia legale portare un coltello durante un game o un torneo di soft air: assolutamente sì, purché esso non ricada nella categoria delle *armi proprie* (in proposito, rimando nuovamente alla consultazione del sito del giudice Mori).
Anche in questo caso, la normativa è molto chiara: è consentito per *giustificato motivo* (lavoro, sport, escursionismo, caccia eccetera) portare il coltello al di fuori della propria abitazione, dall'uscita al rientro a casa.
In un game di soft air, il giustificato motivo è ampiamente provato dalla necessità di tagliare rami per costruirsi un appostamento, realizzare una mimetizzazione personale e naturalmente tagliare pane e salame. Evitate tuttavia di portare per tali scopi coltelli di misure esagerate o lame tipo machete (anche se, nel 1975, fu emanata la legge 110 che abrogava la prescrizione delle misure identificative degli strumenti da punta e da taglio atti a offendere, seguita nel 1982 dalla sentenza 8821 della Corte di Cassazione, che per estensione non considerò più applicabile la disposizione del porto consentito solo per i coltelli di lunghezza massima di 4 cm, per cui oggi il giustificato motivo dev'essere addotto per i coltelli di qualunque lunghezza).

IL "TAPPO" ROSSO

In ultimo, qualche considerazione sul famigerato "tappo rosso" e sul reato di *procurato allarme*. La normativa prevede l'obbligo, per chi produce o pone in commercio repliche da soft air, di apporvi un tappo rosso inamovibile (chiaramente forato per consentire al pallino di uscire) o di colorarne indelebilmente di rosso la canna per almeno 3 cm a partire dalla volata. Attenzione: quest'obbligo riguarda esclusivamente chi produce o pone in commercio le ASG, pertanto è lecito, per il possessore privato – vuoi per motivi di collezionismo o semplice velleità di realismo – rimuovere detto contrassegno senza commettere alcun reato.
Eppure ad alcuni softgunner è stato addirittura contestato il reato di procurato allarme per aver utilizzato una replica senza colorazione rossa in volata: nulla di più assurdo!
Il reato di procurato allarme, ora depenalizzato e sostituito da una mera sanzione economica, lo commette chi allerta le forze dell'ordine per pericoli inesistenti. Pertanto, se qualcuno chiama i carabinieri o la polizia, allarmato perché un vicino "spara" in giardino con un'arma "da terrorista" (voi col vostro AK elettrico privo di tappo rosso), andrebbe eventualmente denunciato questo qualcuno per aver allertato le forze dell'ordine a causa di un pericolo inesistente, e non voi o (se siete minorenni) i vostri genitori. Tanto più che tra il rumore dello sparo di un'arma vera e il "ciuff" di una replica da soft air vi è un'inequivocabile differenza!
Molte procure, tuttavia, aggrappandosi agli specchi unti, trasformano il reato di procurato allarme in "indurre a procurare allarme". Il reato è inesistente, anche perché manca la volontà di procurare allarme.

DIALOGO COSTRUTTIVO

Chiudo sottolineando nuovamente l'importanza di apprendere e fare apprendere queste nozioni nel contesto di un dialogo costruttivo con le forze dell'ordine, cercando di fare in modo che il buon senso prevalga sull'animosità e l'arroganza, purtroppo molto spesso presenti da ambo le parti. ■